

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3040

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MOTETTA, MACCIOTTA, GARAVINI, CIABARRI, GASPAROTTO, MIGLIASSO, MOMBELLI, PASCOLAT, RONZANI, SOAVE, TAGLIABUE**

*Presentata il 21 luglio 1988*

**Incentivi per lo sviluppo delle aree  
in crisi dell'arco alpino**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'appuntamento del 1992 se è importante per l'intero territorio nazionale a maggior ragione lo è per l'Arco alpino che si colloca al centro dei Paesi CEE ed in particolare per quelle sue aree che presentano tuttora situazioni marcate di crisi vuoi per processi di deindustrializzazione, vuoi per endemico ritardo strutturale.

Ne consegue pertanto una necessaria sensibilità verso le problematiche delle popolazioni dell'Arco alpino onde garantire uno sviluppo diffuso ed omogeneo in tutte le sue componenti produttive e territoriali.

Tale sensibilità il Parlamento ha già manifestato a partire dalla finanziaria 1988 con lo stanziamento in tabella C di oltre 100 miliardi per il triennio 1988-1990 che

riprende un'impegno dell'87 cancellato dal Governo per altre scelte di bilancio.

La presenza di una voce in bilancio dedicata alla promozione dello sviluppo dell'Arco alpino ancorché del tutto insufficiente a fronte dei bisogni, testimonia tuttavia la comune volontà del Parlamento e del Governo di inaugurare una nuova stagione nella politica del territorio montano.

L'evoluzione della società, la rapidità delle comunicazioni, una diffusa coscienza della salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente aprono nuovi spazi di attività, di lavoro di nuove professioni alle popolazioni montane ed in primo luogo alle giovani generazioni.

Non sono certo i cinquecento miliardi chiesti con l'articolo 1 che possono ri-

solvere problemi così complessi e diffusi. Riteniamo tuttavia che un coraggioso passo in avanti vada operato se si vuole effettivamente andare nella direzione da tutti auspicata.

Se l'obiettivo è il riequilibrio tra le zone dell'Arco alpino allora si comprende bene come l'articolo 1 tenda a individuare quelle aree che più di altre sono esposte a processi di crisi e meno di altre godono di un qualche provvedimento di salvaguardia e di rilancio delle proprie economie.

Sarebbe ben poca cosa oltre che ingiusto dare a tutte le regioni dell'Arco alpino i 105 miliardi accantonati dalla finanziaria 1988-1990.

Ciò che questa proposta di legge si prefigge è di indirizzare contributi verso reali zone di disagio economico con finalità che concorrano al decollo di nuove attività, alla formazione professionale e all'occupazione giovanile.

Il meccanismo di intervento oltre ad avvalersi di leggi già collaudate (articolo 1 e articolo 2) fa delle regioni ed in particolare delle comunità montane i veri soggetti programmatori dello sviluppo territoriale.

Le comunità montane così come vuole la Costituzione (articolo 44) e la legge organica sulla montagna 3 dicembre 1971, n. 1102, sono qui deputate a « Elaborare un programma organico volto a

sostegno di attività turistiche collegate alla specifica vocazione delle aree alpine e delle aziende ivi operanti ».

Tale programma può essere il risultato di più progetti presentati da soggetti pubblici e privati con il preciso intento di valorizzare ogni volontà di impresa e di impegno.

L'articolo 4 prevede una incentivazione del settore artigianale e per nuovi insediamenti produttivi che sono in ogni tessuto economico l'ordito principale sotto il profilo dell'impiego di manodopera.

Una attenzione particolare nel quadro di sfruttamento di tutte le fonti di energia pulita e rinnovabile la dedica l'articolo 5 con le agevolazioni, previste appunto al « recupero delle risorse energetiche » per la messa in opera di nuove o il riutilizzo di vecchie centraline idroelettriche.

Con l'articolo 6 si vuole attirare risorse ed attenzione su uno dei campi che può avere un florido futuro quale quello del patrimonio minerario dei metalli e delle pietre pregiate.

Infine gli articoli 7 e 8 fissano il ruolo delle regioni interessate sia all'accrescimento dei fondi stanziati, sia ai meccanismi di valutazioni dei progetti presentati dalle comunità Montane, consorzi di comuni, province ovvero società « miste » costituite tra enti locali e privati.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Finalità della legge).*

1. Al fine di favorire il riequilibrio territoriale e lo sviluppo economico e sociale delle aree dell'arco alpino delle regioni a statuto ordinario, confinanti con Stati non appartenenti alla Comunità economica europea e non interessati da altri interventi a norma di leggi speciali, per il quinquennio 1988-1992, è stanziato un fondo straordinario di lire 500 miliardi, da ripartire con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge tra le regioni interessate, destinato a programmi organici nei seguenti settori:

- a) formazione professionale;
- b) turismo e industria alberghiera;
- c) artigianato e insediamenti produttivi;
- d) agricoltura e zootecnia;
- e) foreste e assetto idrogeologico;
- f) ecologia.

2. Si osservano, in quanto applicabili, le procedure di cui all'articolo 14, commi 2 e seguenti, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

## ART. 2.

*(Incentivazione industriale).*

1. Per gli interventi di riconversione industriale nelle aree di cui all'articolo 1, si applicano le norme di cui all'articolo 11 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

2. Il tasso di interesse sui finanziamenti agevolati è elevato al 60 per cento del tasso di riferimento.

ART. 3.

*(Programmi delle Comunità montane).*

1. La comunità montana elabora un programma organico volto al sostegno di attività turistiche collegate alla specifica vocazione delle aree alpine e delle aziende ivi operanti. Nel piano la comunità montana definisce, in relazione alla vigente legislazione nazionale ed ai programmi presentati da soggetti pubblici e privati, le iniziative di sostegno con particolare riferimento ai programmi di formazione professionali, alle attività di promozione e di servizi all'agriturismo, al sostegno della cooperazione giovanile anche promosso dagli enti locali con particolare riferimento ai programmi di salvaguardia e valorizzazione dei boschi, dei parchi naturali, della tutela dei laghi alpini.

ART. 4.

*(Contributi a sostegno dell'artigianato per insediamenti produttivi atti a creare nuovi posti di lavoro).*

1. Per un periodo di quattro anni, a decorrere dal 1° gennaio 1989, alle imprese industriali manifatturiere, anche artigiane e cooperative, già esistenti alla data del 1° luglio 1988 ed operanti sui territori di cui all'articolo 1, le quali occupino non più di 100 lavoratori con contratto a tempo indeterminato e procedano, entro il 31 dicembre 1990 a nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato risultanti in organico alla data del 1° luglio 1988, un contributo parametrato ad anno di lire 2.400.000 per ciascuno degli anni 1989, 1990, di lire 1.920.000 per l'anno 1991, e di lire 1.440.000 per l'anno 1992. Il suddetto contributo, nel caso di assunzione di donne, nonché di assunzione di uomini

disoccupati da più di 12 mesi e di età compresa tra i 25 e i 40 anni, è rispettivamente aumentato di lire 400.000, lire 360.000 e lire 240.000.

2. Il contributo di cui al comma 1 è proporzionato alla durata effettiva del rapporto di lavoro ed il suo ammontare, in caso di lavoro a tempo parziale, è corrispondentemente ridotto. Esso non concorre a formare la base imponibile ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito. Il suddetto contributo è concesso ed erogato secondo modalità stabilite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. L'impresa è tenuta a rimborsare il contributo percepito per il singolo lavoratore nel caso in cui quest'ultimo venga licenziato nei sei mesi successivi alla sua assunzione. Il contributo non è cumulabile con analoghi contributi disposti dalle regioni meridionali.

#### ART. 5.

*(Recupero risorse energetiche).*

1. Agli interventi di recupero e di ripristino delle centraline idroelettriche operanti nei territori di cui all'articolo 1 si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 2.

#### ART. 6.

*(Sostegno alla ricerca e allo studio per lo sfruttamento del patrimonio minerario dei metalli e delle pietre preziose).*

1. L'ENI, d'intesa con le regioni interessate definisce un programma di ricerca e valorizzazione del patrimonio minerario dei territori di cui all'articolo 1. Il programma definisce la tipologia degli interventi, l'entità delle risorse necessarie, l'impegno dell'ente ed indica le modalità di coinvolgimento di operatori privati.

#### ART. 7.

*(Compartecipazione delle regioni).*

1. Le regioni interessate con propria legge prevedono le modalità di defini-

zione dei programmi di cui all'articolo 3 ed indicano inoltre la dotazione aggiuntiva al fondo a carico delle risorse proprie della regione. A tal fine le regioni interessate possono utilizzare quota parte delle risorse ad esse conferite a norma di leggi statali anche per finalità diverse da quelle previste dalle leggi stesse.

ART. 8.

*(Costituzione e compiti del FIO regionale).*

1. Alla utilizzazione delle risorse di cui alla presente legge si provvede sulla base di progetti finalizzati, presentati da comuni, comunità montane, consorzi di comuni e province ovvero da società costituite tra enti locali e privati. Alla valutazione dei progetti si applicano, sino a che la regione non disponga con propria legge, le norme di cui alla legge 17 dicembre 1986, n. 878.

ART. 9.

*(Copertura finanziaria).*

1. Agli oneri previsti dagli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge stimati in lire 25 miliardi nell'esercizio 1988, lire 75 miliardi nell'esercizio 1989 e lire 100 miliardi per l'esercizio 1990 si fa fronte quanto a lire 5, 50 e 50 miliardi per i tre esercizi in parte utilizzando lo specifico accantonamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, alla voce « Incentivi per lo sviluppo economico dell'arco alpino » e quanto a lire 20, 25 e 50 miliardi per ciascuno dei tre esercizi con corrispondente riduzione degli stanziamenti di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, alla voce « Interventi a sostegno dei programmi delle partecipazioni statali anche in relazione a particolari situazioni di crisi ».